



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. U00252 del 30/08/2016

Proposta n. 12475 del 29/08/2016

Oggetto:

Assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale: interventi straordinari a seguito del sisma del 24 agosto 2016.

Estensore

FELICI DANIELA

Responsabile del Procedimento

CALCAGNINI MARIA

Il Dirigente d'Area

M.CALCAGNINI

Il Direttore Regionale

V. PANELLA

**Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario**

G. BISSONI

Oggetto: Assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale: interventi straordinari a seguito del sisma del 24 agosto 2016.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 giugno 1994, n. 18 “Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, Dott. Nicola Zingaretti, l’incarico di Commissario ad Acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio, secondo i Programmi Operativi di cui all’art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.;

PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione sono stati confermati i contenuti del mandato commissariale già affidato al Presidente pro-tempore della Regione Lazio con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 come formulato con la successiva deliberazione del 20 gennaio 2012, intendendosi aggiornati i termini ivi indicati a decorrere dal 2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con la quale è stato nominato l’arch. Giovanni Bissoni, a decorrere dal 2 dicembre 2014, sub-commissario nell’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

PRESO ATTO del grave evento sismico che ha colpito i Comuni di Accumoli e Amatrice in Provincia di Rieti;

VISTA la Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 relativa ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche, colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00178 del 25 agosto 2016 avente ad oggetto: “Dichiarazione dello stato di calamità naturale ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2,

articolo 15, comma 1 per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016”;

CONSIDERATA la situazione di particolare disagio in cui versa la popolazione colpita dal sisma, relativamente anche all'accessibilità all'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale;

CONSIDERATE, altresì, le difficoltà complessive degli enti locali coinvolti dal sisma, l'intrecciarsi dei bisogni sociali e sanitari e la necessità di assicurare l'adeguata e completa integrazione degli interventi;

RITENUTO, pertanto, di stabilire misure finalizzate a garantire l'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale della popolazione coinvolta nei Comuni di Accumoli e Amatrice colpiti dal sisma;

ATTESO che, in tale contesto, si rende necessario attivare una serie di interventi straordinari riguardanti:

- compartecipazione alla spesa sanitaria, sociosanitaria e sociale;
- prestazioni rese dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti;
- assistenza primaria;
- assistenza farmaceutica;
- assistenza specialistica ambulatoriale;
- disponibilità di operatori da parte di altre Aziende Sanitarie del SSR;
- assistenza sociosanitaria e sociale;

RITENUTO quindi:

1. di esentare i cittadini residenti nei Comuni di Accumoli e Amatrice dalla compartecipazione alla spesa sanitaria a carico del SSR, tramite introduzione del codice “T16” (popolazioni colpite dal terremoto 2016), relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate da strutture pubbliche e private accreditate ubicate nel Lazio e all'assistenza farmaceutica con riferimento a:
 - farmaci di fascia A, ivi compresa la quota dovuta quale differenza sul prezzo di riferimento dei farmaci equivalenti;
 - farmaci di fascia C, ove non in distribuzione diretta;
 - prodotti di assistenza farmaceutica integrativa e protesica;
 - lattini artificiali per la prima infanzia;
2. di stabilire che le esenzioni di cui al punto 1 si applicano anche ai cittadini del Lazio non residenti ma in soggiorno temporaneo nei comuni sopracitati che, a seguito del sisma, abbiano riportato lesioni tali da comportare l'erogazione di prestazioni sanitarie o che necessitino di terapie o cure successive al ricovero ospedaliero;
3. di esentare le persone fisiche residenti, le imprese aventi sede operativa e le persone giuridiche con sede legale nei comuni di Accumoli e Amatrice dal pagamento delle tariffe previste dalla normativa vigente per le prestazioni di sanità pubblica erogate dalla ASL di Rieti;
4. di sospendere i termini di pagamento nei confronti dei residenti e/o titolari di attività produttive svolte negli ambiti territoriali dei comuni di Accumoli e Amatrice, che siano stati oggetto di sanzioni amministrative in materia igienico sanitaria, veterinaria, nonché di salute e sicurezza sul lavoro;

5. di assicurare l'assistenza primaria ai residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici, provvisoriamente ospitati in strutture alberghiere, abitative o altre strutture ricettive del territorio regionale, tramite la possibilità di scegliere temporaneamente un medico di medicina generale/pediatra di libera scelta nella località di provvisorio domicilio;
6. di istituire nel territorio interessato dal sisma, ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – n. 1441 del 15 aprile 2013, due specifiche strutture sociosanitarie denominate PASS (Posto di Assistenza Socio Sanitaria), il cui coordinamento è affidato a personale dipendente dal SSR. Presso tali strutture sono erogate attività di assistenza sanitaria di base, farmaceutica, specialistica e socio-assistenziale. Nell'ambito dei PASS saranno, inoltre, gestite le procedure di accesso semplificato, senza preventivo ricorso all'unità di valutazione multidimensionale distrettuale, a strutture sanitarie e sociosanitarie (autorizzazione all'accesso da parte del coordinatore del PASS), ferma restando la normativa vigente in materia di valutazioni successive all'ingresso dell'ospite presso la struttura;
7. di stabilire che le farmacie rese inagibili possano trasferirsi temporaneamente – previa comunicazione al Sindaco e alla ASL di Rieti – in altri locali o in container/tende attrezzate; in entrambi i casi devono essere garantiti adeguati criteri di dotazione e di sicurezza nella dispensazione dei farmaci;
8. di esentare i cittadini residenti nei comuni di Accumoli e Amatrice ed i propri congiunti ivi residenti, che concorrono a diverso titolo, dal pagamento della quota di compartecipazione per:
 - frequenza asilo nido e altri servizi socioeducativi per la prima infanzia;
 - strutture residenziali e semiresidenziali per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti;
 - strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
9. di disporre, inoltre, le seguenti misure urgenti e straordinarie idonee a garantire la prosecuzione delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali nelle zone colpite dal sisma:
 - I) in deroga a quanto disposto dai DCA 90/2010 e 8/2011 e dall'art. 13 comma 4 del Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, il professionista titolare di uno studio odontoiatrico, sito nei Comuni interessati dagli eventi sismici e reso inagibile, può operare presso altro studio odontoiatrico od altra struttura sanitaria autorizzata ospitante, senza che ciò comporti modifica del regime autorizzativo, previa comunicazione da parte del soggetto interessato, corredata dalla dichiarazione della struttura ospitante, alla Direzione Regionale Salute e Politiche sociali, alla ASL territorialmente competente e al Sindaco della struttura ospitante;
 - II) la Direzione Regionale Salute e Politiche sociali, su richiesta della ASL di Rieti, al fine di assicurare la piena assistenza agli utenti provenienti dalle zone terremotate e/o inviate dai servizi sanitari e sociali di quei territori, può disporre l'aumento della disponibilità di accoglienza delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, già autorizzate e accreditate, con conseguente adeguamento contrattuale, alle seguenti condizioni:
 - a) richiesta del soggetto gestore, presentata alla ASL di Rieti, sulla base di necessità evidenziate dalla Protezione Civile o dai servizi sociali o dai servizi sanitari delle zone terremotate o dagli operatori locali;
 - b) temporaneità dell'autorizzazione limitata al periodo dell'emergenza;
 - c) limite massimo del 30% della possibilità di incremento della capacità di accoglienza già autorizzata;

- d) adeguamento dei requisiti organizzativi in relazione ai bisogni assistenziali degli utenti inseriti in aumento rispetto all'autorizzazione al funzionamento originaria;
- III) di stabilire che i Comuni, interessati dall'accoglienza di persone residenti nei Comuni di Accumoli e Amatrice, possano disporre l'aumento della disponibilità di accoglienza delle strutture socio assistenziali e socio educative già autorizzate ai sensi della DGR n. 1305/2004 e successive modifiche alle seguenti condizioni:
- a) richiesta del soggetto gestore, presentata al Sindaco del Comune territorialmente competente, sulla base di necessità evidenziate dalla protezione civile, dai servizi sociali e sanitari delle zone terremotate e dagli operatori locali;
 - b) temporaneità dell'autorizzazione limitata al periodo dell'emergenza;
 - c) limite massimo del 30% della possibilità di incremento della capacità di accoglienza già autorizzata;
 - d) adeguamento dei requisiti organizzativi in relazione ai bisogni assistenziali degli utenti inseriti in aumento rispetto all'autorizzazione al funzionamento originaria;
10. le Aziende Sanitarie del SSR possono mettere a disposizione, previa richiesta da parte della ASL di Rieti, proprio personale, ricorrendo ai vigenti istituti contrattuali. Successivamente la ASL di Rieti provvederà a rendicontare all'Area Risorse Umane della Direzione regionale Salute e Politiche sociali;
11. di prevedere, ove necessario, che la ASL di Rieti possa acquisire la disponibilità di medici di medicina generale convenzionati con altre ASL della Regione per svolgere attività aggiuntiva, al fine di assicurare la copertura dell'assistenza sanitaria di base all'interno dei PASS istituiti per ciascuno dei due comuni colpiti dal sisma, nel rispetto dell'accordo vigente di cui al DCA n. U00376/2014. Per analoghe esigenze relative all'assistenza pediatrica di base, si applicano le stesse modalità previste dal suddetto accordo. Successivamente la ASL di Rieti provvederà a rendicontare all'Area Risorse Umane della Direzione regionale Salute e Politiche sociali;
12. di stabilire che quanto previsto nei precedenti punti 1 e 2 si applichi anche al personale soccorritore ed ai volontari operanti nelle aree colpite dal sisma;
13. di dare mandato alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali di provvedere ad adottare gli eventuali ulteriori atti tesi a garantire l'operatività degli interventi necessari a dare completa attuazione al presente provvedimento;
14. di stabilire che gli effetti del presente provvedimento decorrano a far data dal 24 agosto 2016 fino al 28 febbraio 2017, eventualmente prorogabili con specifico successivo atto;
15. di stabilire, altresì, che con successivi atti si provvederà alla quantificazione delle minori entrate e dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente decreto, che troveranno copertura con le risorse individuate dalla legislazione nazionale e regionale di riferimento;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati:

1. di esentare i cittadini residenti nei Comuni di Accumoli e Amatrice dalla compartecipazione alla spesa sanitaria a carico del SSR, tramite introduzione del codice "T16" (popolazioni colpite dal terremoto 2016), relativa alle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate

da strutture pubbliche e private accreditate ubicate nel Lazio e all'assistenza farmaceutica con riferimento a:

- farmaci di fascia A, ivi compresa la quota dovuta quale differenza sul prezzo di riferimento dei farmaci equivalenti;
 - farmaci di fascia C, ove non in distribuzione diretta;
 - prodotti di assistenza farmaceutica integrativa e protesica;
 - lattini artificiali per la prima infanzia;
2. di stabilire che le esenzioni di cui al punto 1 si applicano anche ai cittadini del Lazio non residenti ma in soggiorno temporaneo nei comuni sopracitati che, a seguito del sisma, abbiano riportato lesioni tali da comportare l'erogazione di prestazioni sanitarie o che necessitino di terapie o cure successive al ricovero ospedaliero;
 3. di esentare le persone fisiche residenti, le imprese aventi sede operativa e le persone giuridiche con sede legale nei comuni di Accumoli e Amatrice dal pagamento delle tariffe previste dalla normativa vigente per le prestazioni di sanità pubblica erogate dalla ASL di Rieti;
 4. di sospendere i termini di pagamento nei confronti dei residenti e/o titolari di attività produttive svolte negli ambiti territoriali dei comuni di Accumoli e Amatrice, che siano stati oggetto di sanzioni amministrative in materia igienico sanitaria, veterinaria, nonché di salute e sicurezza sul lavoro;
 5. di assicurare l'assistenza primaria ai residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici, provvisoriamente ospitati in strutture alberghiere, abitative o altre strutture ricettive del territorio regionale, tramite la possibilità di scegliere temporaneamente un medico di medicina generale/pediatra di libera scelta nella località di provvisorio domicilio;
 6. di istituire nel territorio interessato dal sisma, ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – n. 1441 del 15 aprile 2013, due specifiche strutture sociosanitarie denominate PASS (Posto di Assistenza Socio Sanitaria), il cui coordinamento è affidato a personale dipendente dal SSR. Presso tali strutture sono erogate attività di assistenza sanitaria di base, farmaceutica, specialistica e socio-assistenziale. Nell'ambito dei PASS saranno, inoltre, gestite le procedure di accesso semplificato, senza preventivo ricorso all'unità di valutazione multidimensionale distrettuale, a strutture sanitarie e sociosanitarie (autorizzazione all'accesso da parte del coordinatore del PASS), ferma restando la normativa vigente in materia di valutazioni successive all'ingresso dell'ospite presso la struttura;
 7. di stabilire che le farmacie rese inagibili possano trasferirsi temporaneamente – previa comunicazione al Sindaco e alla ASL di Rieti – in altri locali o in container/tende attrezzate; in entrambi i casi devono essere garantiti adeguati criteri di dotazione e di sicurezza nella dispensazione dei farmaci;
 8. di esentare i cittadini residenti nei comuni di Accumoli e Amatrice ed i propri congiunti ivi residenti, che concorrono a diverso titolo, dal pagamento della quota di compartecipazione per:
 - frequenza asilo nido e altri servizi socioeducativi per la prima infanzia;
 - strutture residenziali e semiresidenziali per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti;

- strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
9. di disporre, inoltre, le seguenti misure urgenti e straordinarie idonee a garantire la prosecuzione delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali nelle zone colpite dal sisma:
 - I) in deroga a quanto disposto dai DCA 90/2010 e 8/2011 e dall'art. 13 comma 4 del Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, il professionista titolare di uno studio odontoiatrico, sito nei Comuni interessati dagli eventi sismici e reso inagibile, può operare presso altro studio odontoiatrico od altra struttura sanitaria autorizzata ospitante, senza che ciò comporti modifica del regime autorizzativo, previa comunicazione da parte del soggetto interessato, corredata dalla dichiarazione della struttura ospitante, alla Direzione Regionale Salute e Politiche sociali, alla ASL territorialmente competente e al Sindaco della struttura ospitante;
 - II) la Direzione Regionale Salute e Politiche sociali, su richiesta della ASL di Rieti, al fine di assicurare la piena assistenza agli utenti provenienti dalle zone terremotate e/o inviate dai servizi sanitari e sociali di quei territori, può disporre l'aumento della disponibilità di accoglienza delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, già autorizzate e accreditate, con conseguente adeguamento contrattuale, alle seguenti condizioni:
 - a) richiesta del soggetto gestore, presentata alla ASL di Rieti, sulla base di necessità evidenziate dalla Protezione Civile o dai servizi sociali o dai servizi sanitari delle zone terremotate o dagli operatori locali;
 - b) temporaneità dell'autorizzazione limitata al periodo dell'emergenza;
 - c) limite massimo del 30% della possibilità di incremento della capacità di accoglienza già autorizzata;
 - d) adeguamento dei requisiti organizzativi in relazione ai bisogni assistenziali degli utenti inseriti in aumento rispetto all'autorizzazione al funzionamento originaria;
 - III) di stabilire che i Comuni, interessati dall'accoglienza di persone residenti nei Comuni di Accumoli e Amatrice, possano disporre l'aumento della disponibilità di accoglienza delle strutture socio assistenziali e socio educative già autorizzate ai sensi della DGR n. 1305/2004 e successive modifiche alle seguenti condizioni:
 - a) richiesta del soggetto gestore, presentata al Sindaco del Comune territorialmente competente, sulla base di necessità evidenziate dalla protezione civile, dai servizi sociali e sanitari delle zone terremotate e dagli operatori locali;
 - b) temporaneità dell'autorizzazione limitata al periodo dell'emergenza;
 - c) limite massimo del 30% della possibilità di incremento della capacità di accoglienza già autorizzata;
 - d) adeguamento dei requisiti organizzativi in relazione ai bisogni assistenziali degli utenti inseriti in aumento rispetto all'autorizzazione al funzionamento originaria;
 10. le Aziende Sanitarie del SSR possono mettere a disposizione, previa richiesta da parte della ASL di Rieti, proprio personale, ricorrendo ai vigenti istituti contrattuali. Successivamente la ASL di Rieti provvederà a rendicontare all'Area Risorse Umane della Direzione regionale Salute e Politiche sociali;
 11. di prevedere, ove necessario, che la ASL di Rieti possa acquisire la disponibilità di medici di medicina generale convenzionati con altre ASL della Regione per svolgere attività aggiuntiva, al fine di assicurare la copertura dell'assistenza sanitaria di base all'interno dei PASS istituiti per ciascuno dei due comuni colpiti dal sisma, nel rispetto dell'accordo vigente di cui al DCA n. U00376/2014. Per analoghe esigenze relative all'assistenza pediatrica di base, si applicano le stesse modalità previste dal suddetto accordo.

Successivamente la ASL di Rieti provvederà a rendicontare all'Area Risorse Umane della Direzione regionale Salute e Politiche sociali;

12. di stabilire che quanto previsto nei precedenti punti 1 e 2 si applichi anche al personale soccorritore ed ai volontari operanti nelle aree colpite dal sisma;
13. di dare mandato alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali di provvedere ad adottare gli eventuali ulteriori atti tesi a garantire l'operatività degli interventi necessari a dare completa attuazione al presente provvedimento;
14. di stabilire che gli effetti del presente provvedimento decorrano a far data dal 24 agosto 2016 fino al 28 febbraio 2017, eventualmente prorogabili con specifico successivo atto;
15. di stabilire, altresì, che con successivi atti si provvederà alla quantificazione delle minori entrate e dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente decreto, che troveranno copertura con le risorse individuate dalla legislazione nazionale e regionale di riferimento.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI